

Rolando Dondarini

Statuti italiani e statuti bolognesi tra ritardi, rigidità e nuove prospettive

[A stampa in “il Carrobbio”, XXV (1999), pp. 13-28 – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

Comunità e normative nel basso medioevo italiano

Sconvolgendo i pronostici di chi qualche decennio fa prevedeva una progressiva e inesorabile affermazione di un mondo completamente privo di frontiere, ancor oggi alle soglie del terzo millennio, nel tempo del preteso “villaggio globale”, si assiste ad un continuo riaffiorare di aneliti all'autonomia di popoli, gruppi etnici e comunitari che cercano nella loro storia giustificazioni e pretesti a veder riconosciuta e sancita la propria identità. Parole come autodeterminazione, indipendenza, federalismo, particolarismo, secessione, separatismo, sono tuttora comuni e ricorrenti nelle istanze di movimenti e personaggi politici che se ne avvalgono per trovare e consolidare il loro consenso. L'ambizione di essere arbitri della propria esistenza è d'altronde connaturata con la stessa prerogativa umana di poter discriminare e scegliere – almeno sul piano teorico e delle intenzioni - tra tante delle alternative che continuamente l'esistenza propone. Nulla di strano quindi se singoli e comunità ambiscono ad esercitare un arbitrio quanto più pieno. Anzi nei vari modelli di stato che si sono proposti nel corso dei secoli - e in particolare nella formazione dei grandi stati moderni - uno dei problemi fondamentali che si è sempre dovuto affrontare è stato quello della conciliazione tra accentramento politico e istituzionale e rispetto delle istanze locali.

Non sempre però le attuali rivendicazioni corrispondono o si limitano ad auspicabili e condivisibili tentativi di tutelare e rinvenire le proprie radici culturali, cioè ad una lecita reazione alla massificazione imposta dai modelli dominanti. A parte le numerose situazioni in cui si prospetta un'effettiva esigenza di recuperare matrici culture ed etnie obliterate e represses, a volte si tratta di pretese strumentali tese a piegare la storia a fini utilitaristici. In questi casi gli appelli alle separazioni e alle contrapposizioni di un tempo fanno solo il gioco di chi se può avvalere in chiave attuale e, quando non sono frutto di invenzioni, scaturiscono comunque da modalità molto opinabili di interpretare le vicende storiche. Non è detto infatti che gli stadi e le fasi evolutive del passato debbano essere mantenute come parametro per la convivenza odierna e futura; nemmeno in riferimento al cosiddetto particolarismo. Anzi il fatto che in certi frangenti si sia giunti o ci si sia fermati a forme di localismo politico-territoriale, ovvero a circoscrivere e ad applicare analoghe e distinte forme di gestione pubblica e di diritto in ambiti comunitari, politici e spaziali limitati, può essere visto come una tappa di un processo di espansione sul cammino che ha portato alla formazione di molti degli stati moderni, che, come si è accennato, debbono ambire a contemperare esigenze individuali, locali, regionali, nazionali e internazionali.

Una di queste tappe fu raggiunta con esiti molto differenziati durante il cosiddetto “periodo comunale”, quando nell'Europa occidentale si registrò un generale ampliamento delle basi della partecipazione politica agli organi decisionali delle comunità cittadine, rurali e associative¹. Nel mondo urbanizzato del tempo si produssero allora numerosi strumenti finalizzati alla gestione e all'amministrazione delle società cittadine, di mestiere e religiose. Tra essi un particolare rilievo fu assunto dagli statuti, i codici normativi che postulavano l'ordine ideale a cui tali società dovevano conformarsi.

¹ In questa prospettiva la formazione di organizzazioni comunali e di stati cittadini e regionali può davvero essere vista come uno degli stadi intermedi dei diversi processi di ricomposizione di compagini statali nazionali che si verificarono in Europa prima dell'età moderna. Il medioevo infatti in ampia sintesi appare come il travagliato periodo in cui in un limitato quadrante del mondo – quello dell'Occidente europeo – dallo sconvolgimento del precedente ordine imposto dall'Impero Romano si passò gradualmente a nuove compagini istituzionali e territoriali, quelle che attraverso i fallimenti dei vari tentativi di riagggregazione di imperi sovranazionali avrebbero portato alla formazione e al consolidamento delle nazioni europee. Si può anzi affermare che la formazione delle città-stato medievali comportarono il superamento delle strutture giuridiche e di potere a base personale - *vassaticum*, feudalesimo – verso la riconquista di un diritto e di una struttura politica a base territoriale, quella che contraddistingue la gran parte degli stati del mondo attuale. Se in Italia questa fase non portò poi al completamento del processo unitario, lo si deve a numerosi fattori e condizioni, compresi l'equilibrio e lo stallo che per un certo tempo si registrò tra i più potenti stati regionali e l'anomalia della presenza di una grande compagine territoriale in mano alla Chiesa.

Col vocabolo statuto oggi si intende generalmente un insieme di disposizioni che regolano i comportamenti all'interno di associazioni pubbliche e private, ovvero in tutte le forme di aggregazione sociale e politica comprese in una gamma quanto mai estesa per tipologia, dimensioni e finalità: dai gruppi composti da poche persone, a quelli gestiti dagli apparati pubblici, fino a quelli amplissimi rappresentati negli organismi internazionali².

Che convivere comporti sempre una limitazione delle libertà personali e l'adozione di regole comuni³ - anche se e quando non dichiarate o scritte - è ben noto, ma nell'evoluzione delle società umane si sono superati numerosi gradi prima che si adottassero e si codificassero normative che riflettessero le volontà dei più a scapito di quelle di pochi: prima cioè che l'interesse pubblico e collettivo prevalesse su quello privato e individuale e che presso alcune società le facoltà di promulgare norme di comportamento si ampliasse fino a divenire espressione di un'ampia base comunitaria. In questa prospettiva, come si è accennato, la cosiddetta età comunale costituisce una fase di notevole importanza, perciò può esser utile ripercorrerne in rapida sintesi gli sviluppi⁴.

Come è noto, le maggiori compagini cittadine italiane che a partire dalla fine del XI secolo si dotarono di un'organizzazione comunale si avvalsero della confluenza di molteplici condizioni e fattori: la permanenza di una struttura urbana capace di un certo controllo territoriale; la presenza della curia vescovile, che durante l'altomedioevo aveva assunto ampie competenze civili sulle aree urbane e sui territori suburbani⁵; la rinnovata mobilità di uomini e cose sollecitata da una crescita prolungata delle produzioni agricole e di quelle manifatturiere e dal conseguente incremento degli scambi; l'immigrazione di componenti della popolazione rurale tratte sia dalla base contadina sia dall'aristocrazia fondiaria di tradizione feudale. L'ulteriore sviluppo della società cittadina portò poi all'affermazione di interessi e ceti emergenti dalle attività manifatturiere, mercantili e finanziarie e alla formazione di nuove élite urbane che man mano esautorarono i vescovi dalle loro funzioni civili⁶. Fu in questo periodo compreso tra il XII e il XIII secolo che si manifestò la disputa

² Negli anni scorsi è stata la legge 142 a riportare all'attenzione generale gli statuti comunali, la cui lontana origine si colloca nel periodo di sviluppo e affermazione delle autonomie cittadine. Nonostante questo necessario richiamo storico, sono ben poche le analogie tra quelle lontane promulgazioni e quelle odierne, richieste e codificate su promozione e all'interno di uno stato unitario. A parte le altre differenze di contenuto, gli statuti medievali non possono comunque essere confusi con le leggi attuali che nascono da organi a cui è riconosciuto il potere di legiferare.

³ In proposito si può ricordare come le stesse regole monastiche siano derivate proprio dal modello cenobitico del monachesimo, cioè dalle forme di vita in comune di piccoli gruppi di monaci.

⁴ Senza volere entrare nel merito delle questioni, occorre ricordare che questo è generalmente considerato un periodo tra i più importanti anche per individuare giustificazioni storiche sia al radicamento della tendenze particolaristiche e autonomistiche che puntualmente riaffiorano nelle più difficili fasi di transizione della nostra nazionale, sia alle differenze tra nord e sud rilevabili nei comportamenti e negli atteggiamenti comuni in termini di partecipazione politica e di percezione delle istituzioni pubbliche. In merito a quest'ultimo aspetto in particolare, già all'inizio del periodo comunale si sarebbe delineato un diverso destino per due o tre Italie: mentre nel centro-nord l'assenza di un efficiente struttura politica unitaria e l'incapacità da parte degli imperatori e dei loro funzionari di estendere un duraturo controllo su tutti i territori avrebbero consentito l'emergere di poteri locali soprattutto all'interno delle città, nel sud la consapevole politica centralizzatrice dei regni prima normanni e poi svevi avrebbero soffocato sistematicamente gli spazi di autonomia e di crescita delle borghesie cittadine - manifestatisi tra l'altro con un certo anticipo rispetto al resto della penisola - delegando spesso a forze esterne, quali ad esempio i mercanti genovesi, il monopolio dei traffici commerciali. Condizioni grosso modo intermedie avrebbero presentato le zone soggette alla Chiesa non solo perché la dipendenza da Roma di terre, città e centri minori era in relazione con le alterne vicende del Papato, ma anche per un certo grado di autonomia lasciato ai maggiori comuni cittadini attraverso l'istituto del vicariato, cioè la concessione di esercitare la giurisdizione in nome della S. Sede. Si tratta di interpretazioni storiche che si sono di volta in volta contrapposte o sommate ad altre quanto mai disparate, comprese quelle che sono giunte a insinuare più o meno esplicitamente fattori etnico-culturali, se non proprio razziali.

⁵ Competenze spesso riconosciute dalla stessa autorità imperiale che aveva reso molte città vescovili immuni dalla giurisdizione dei suoi funzionari.

⁶ Tuttavia la diocesi rimase il modello territoriale a cui tendevano nella loro espansione le nuove città-stato. L'allargamento del controllo della città dominante sui territori che già facevano parte della sua circoscrizione ecclesiastica andava a scapito delle signorie fondiarie e dei centri minori, le cui comunità dovettero ridimensionare la loro autonomia nella forzata subordinazione al centro egemone. I loro tentativi di resistenza trovarono qualche transitorio spiraglio di successo durante lo scontro tra alcune delle maggiori città italiane e gli imperatori svevi - in particolare Federico I il Barbarossa e Federico II - che tentarono di appoggiarsi alle città minori e all'antica feudalità per riconquistare la piena autorità su tutta l'Italia. È infatti del tutto inesatto ritenere che nelle leghe che si formarono

di carattere giuridico che contrappose l'autorità imperiale alle città dell'Italia centrosettentrionale che ambivano ad assumere una funzione dominante sui territori circostanti. Agli esponenti di vertice di queste ultime gli imperatori svevi contestavano l'assunzione di ruoli e funzioni che in base al diritto vigente spettavano soltanto al sovrano⁷, ma gli esiti degli scontri militari e politici portarono alla sostanziale vittoria delle leghe tra le città egemoni e diedero ulteriore impulso alle loro istanze autonomistiche. Oltre che consolidare le loro strutture organizzative e politiche, i governi cittadini cominciarono ad emanare specifiche normative tese a regolamentare la convivenza sociale, concependo sedi e forme di partecipazione politica, delegando funzioni e compiti amministrativi, sancendo stabili regole di comportamento a tutela dei patrimoni pubblici e privati. Non che in precedenza non vi fossero codici comportamentali, diffusi soprattutto nelle organizzazioni delle categorie produttive che permanevano nelle concentrazioni urbane sopravvissute alla ruralizzazione altomedievale. Si trattava comunque di normative il cui raggio di applicazione si limitava alle cerchie delle associazioni che ne facevano uso e avevano pertanto una valenza collettiva, ma non pubblica. Ciò che distinse i nuovi corpi statutari cittadini da quelle norme, consuetudinarie o scritte che fossero, fu pertanto l'ampiezza di destinazione che nell'ambito del territorio (*districtus*) comunale assumeva una valenza generale e pubblica, tanto da suscitare tra i dottori della legge scalpore e perplessità. Gli statuti comunali furono infatti promulgati in evidente contrasto con una concezione del diritto che riconosceva solo al sovrano la facoltà di legiferare e pertanto furono talvolta considerati degli abusi da parte di alcuni dei dottori del Diritto dello Studio bolognese e delle altre sedi universitarie che si andavano moltiplicando nell'Europa del tempo⁸.

I criteri a cui si volevano conformare gli statuti comunali erano quelli dettati dalla vita reale, di fronte alla quale spesso i codici del diritto universale si rivelavano insufficienti perché troppo generici; con le nuove normative si tentò quindi di piegare il diritto a dare risposte ai problemi concreti della convivenza e alle esigenze minute della quotidianità. Nel frattempo codici comportamentali furono emanati anche per regolare accesso, funzionamento e gestione delle associazioni che all'interno delle comunità urbane e rurali univano gli esercitanti lo stesso mestiere o gli aderenti a gruppi sociali, politici e militari e a confraternite religiose.

Nelle promulgazioni che poi si susseguirono ad opera sia degli organi comunali sia delle organizzazioni associative si ripercossero i mutamenti principali che connotarono lo sviluppo e il declino delle esperienze di autonomia cittadina. In età signorile e negli stati regionali gli statuti delle comunità urbane e rurali videro un ridimensionamento della loro valenza politica, ma nel contempo furono ulteriormente finalizzati ad affrontare le questioni pratiche.

I codici normativi medievali furono quindi espressione della volontà delle singole comunità di dotarsi di una base normativa che regolasse la loro convivenza sociale e le loro forme partecipative⁹. Il loro apparire tra XII e XIV secolo, in un'Italia frammentata, durante la lunga fase di progressiva e contrastata ridefinizione degli ambiti di competenza politica e territoriale, assunse

in funzione antimperiale in quelle circostanze fossero rappresentate tutte le entità cittadine e territoriali dell'Italia comunale, quasi in chiave nazionale e antigermanica. In realtà le varie città si schierarono sui due fronti opposti secondo i propri interessi e le proprie tradizionali rivalità, tanto che frequentemente i grandi comuni cittadini si posero sul fronte opposto di quelli vicini: ad esempio Modena filoimperiale contro Bologna e questa contro Imola che sua volta era contro Faenza e questa contro Ravenna.

⁷ I giuristi dello Studio di Bologna che basavano la loro scienza sulla riscoperta del diritto romano codificato nel *Corpus Iuris*, non potevano che dar loro ragione.

⁸ Peraltro tra dottori del diritto e statutari si passò spesso dalla diffidenza alla collaborazione, tanto che molti dottori contribuirono alla stesura e alla revisione dei codici statutari. Alla collaborazione si giunse anche in conseguenza del forte declino di prestigio e di efficacia dell'autorità imperiale. Su tali temi vedi M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, passim. In effetti, benché si riferissero ad ambiti diversi, il diritto generale (*ius comune*) e il diritto particolare (*ius proprium*) erano necessariamente in continua intercomunicazione, in quanto questa articolazione di quello, e gli statuti ne erano aspetti e frammenti applicativi nel suo tessuto globale. La ricerca di armonia tra diritto universale e particolare fu alla base di un'intensa circolazione di esperti in materia, dottori, notai e podestà. Del resto l'*interpretatio* rimane base e procedimento comune a tutto il diritto, generale e particolare che sia.

⁹ Per una completa ed aggiornata bibliografia sul tema degli statuti medievali si rimanda alla *Bibliografia Statutaria Italiana (1985-1995)*, Senato della Repubblica, Roma 1998 e al sito internet *De Statutis* 'www.dds.unibo.it/statuti'.

spesso anche il significato di affermazione di autonomia e di identità comunitarie. Infatti non ne furono emanati soltanto per regolamentare i comportamenti degli abitanti nelle loro città e territori, ma anche per affermare spazi di autogestione, talvolta in contrasto con la stessa autorità imposta, oltre che dai sovrani di regni e imperi, anche dalle città dominanti degli stati cittadini e regionali,

In effetti nel contesto del tardo medioevo italiano le aspirazioni autonomistiche di città e comunità ebbero esiti assai diversificati: almeno parzialmente positivi solo per quelle comunità cittadine che seppero assumere un ruolo egemone sui loro territori e quindi limitatamente a quelle zone della penisola in cui riuscirono ad affermarsi i loro comuni. Altrove e per le comunità minori gli statuti ebbero dapprima un valore di tentativi di tutela di diritti d'uso e di forme partecipative consuetudinarie, per poi limitare la loro efficacia ad aspetti di vita locale, fino a divenire addirittura espressione di subalternità rispetto alle entità dominanti¹⁰.

Dunque gli organi di autogoverno cittadino adottarono proprie specifiche normative quando la loro prima formulazione si rese necessaria e opportuna per regolare la convivenza di comunità in pieno sviluppo, in cui si manifestava l'esigenza di fissare norme oggettive, sancite dall'approvazione degli organi comunitari. Fu così che si stabilirono regole e divieti in relazione ad ogni aspetto della vita sociale: l'igiene urbana, la tutela degli spazi pubblici e privati, le attività produttive e il commercio, la viabilità e l'ambiente, la fiscalità e l'ordine pubblico.

In ambito urbano gli statuti si presentarono dapprima, almeno in parte, in chiave innovativa e programmatica, nell'intenzione cioè di fissare nuove norme giuridiche (*ius condendum*), per poi ripetersi nel tempo come copie rivedute e corrette dei primi codici. Tipici sono in proposito gli statuti cittadini della piena età comunale, la cui prima emanazione tendeva a coprire il vuoto normativo e giuridico a cui la massima autorità giuridica, l'imperatore, non poteva o non voleva porre rimedio. Anche se non vi è dubbio che riecheggiassero in parte comportamenti e norme consuetudinarie già vigenti, la loro stessa formulazione implicava programmi di rinnovamento. Gli adattamenti successivi attestano sia le naturali discrepanze tra intenzioni ed efficacia sia un'intrinseca caducità di norme che fatalmente tendevano a regolamentare a posteriori fenomeni e comportamenti e che quasi sempre esprimevano più volontà che dati di fatto. Questi caratteri evolutivi si riscontrano con maggior facilità esaminando le imposizioni e i divieti in cui i cambiamenti, in rigore e in contromisure, attestano il tentativo di adeguarsi a realtà in evoluzione, rispetto alle quali le restrizioni statutarie dimostrano un'efficacia limitata. Si venne così creando con le successive edizioni una sedimentazione selettiva della normativa precedente (*ius conditum*). La gran parte della normativa insomma non subiva mutamenti sostanziali, mentre si adattavano le misure esecutive. Quasi a configurarsi una progressiva distinzione, paragonabile con la separazione negli ordinamenti moderni tra base costituzionale e variabili legislative.

Di significato in parte diverso furono le promulgazioni statutarie delle comunità minori. Esse come si è detto corrisposero dapprima a tentativi di salvaguardare consuetudini di uso locale, già da tempo esercitate e ovunque minacciate dall'invasione di potentati in espansione - signori laici o ecclesiastici o gli stessi comuni cittadini maggiori - per poi perdere man mano ogni efficacia politica, fino a ridurre le competenze locali al solo campo amministrativo. Per i comuni minori i codici statuari potevano dunque di volta in volta esprimere capacità di autodeterminazione o al contrario l'attribuzione solo formale di prerogative di portata esigua, comunque limitate da una sottomissione effettiva.

Benché tali normative possano essere considerate manifestazioni di indipendenza politica e amministrativa, è pertanto lecito e doveroso chiedersi se alle espressioni di tali velleità e aneliti corrispondessero poi effettivi spazi di autonomia; quale fosse la loro efficacia reale ed apparente e che valore avessero per comunità grandi e piccole e in relazione ai tempi di emanazione¹¹.

¹⁰ In tal senso già a quei tempi è possibile percepire lo sviluppo di Italie diverse: quella delle città-stato del centro-nord, in cui i comuni maggiori seppero in effetti mantenere e imporre ai centri minori e alle campagne le loro specifiche normative, e quella meridionale e insulare in cui la presenza di regni fortemente centralizzati limitava gli spazi di autonomia locale.

¹¹ A causa della varietà dei contesti, delle motivazioni, delle finalità in cui maturarono e furono promulgati, gli statuti cittadini assunsero e mantennero significati diversi. Furono di volta in volta espressioni dell'avvento al potere dei ceti

Questa constatazione ne introduce un'altra di fondamentale importanza per valutare i contenuti dei codici statutari. Date le loro finalità normative, gli statuti esprimono intenzioni, volontà e non necessariamente realtà e possono essere considerati soltanto indizi e sintomi dei comportamenti che andavano a regolamentare. Quando possibile, è necessario integrare le informazioni che contengono con altre desunte da cronache, carteggi, diari, documenti privati e pubblici, atti giudiziari¹². Con questo limite essenziale vanno considerati anche come fonte storica.

Aldilà dei loro contenuti si debbono prendere in considerazione il clima politico e le reali preminenze ed egemonie in cui le diverse codificazioni si inserivano. Soprattutto in quei casi molto frequenti in cui i codici presentano insieme elementi plausibili e altri contraddittori e apparentemente inconciliabili, probabili sintomi di uno svilimento delle formule e delle norme che si richiamano ad un'autodeterminazione non più esistente o molto più semplicemente di adozioni acritiche di codici promulgati altrove. Molti statuti medievali ebbero infatti una validità limitata non solo perché vigenti nei periodi compresi tra le promulgazioni e le eventuali revisioni o le nuove codificazioni, ma anche perché a volte frutto di emulazione. Incongruenze e anacronismi potevano esser dovute oltre che a ricoperture tra località più o meno limitrofe, anche al prolungarsi della conservazione di codici che col tempo perdevano l'attualità dei loro contenuti e mantenevano un significato quasi solo simbolico di tutela della tradizione e di identità di comunitaria. Essendo codici di comportamento misurati sulla vita reale e sui problemi di convivenza erano soggetti alla mutevolezza delle situazioni, che rendeva parte dei loro contenuti effimera e bisognosa di continue revisioni e adeguamenti. Pertanto quando per qualche motivo i codici statutari non venivano sottoposti ad aggiornamenti e verifiche e la loro vigenza si allungava nel tempo, loro parti sempre più consistenti perdevano il legame con il reale svolgimento della vita collettiva e validità.

In ogni codice vigente da lungo tempo vi erano quindi parti vive e durature - identità politica e simbolica- parti in deperimento, quelle progressivamente non rispondenti ai fenomeni reali, e parti morte, quelle superate definitivamente dai cambiamenti intercorsi¹³.

Pertanto dai codici superstiti non sempre si possono dedurre indizi e opportunità di riscontro sull'efficacia e la durata delle norme, le cui semplici formulazioni non possono che essere elementi di conoscenza indiretta delle questioni che toccavano. Ciò non toglie che possano fornire informazioni importanti, soprattutto in comparazione con altre testimonianze di uguale o diversa natura. Posti in rapporto con analoghe codificazioni antecedenti e posteriori possono dare la misura della loro efficacia effettiva; comparandoli tra loro su un piano sincronico, possono far percepire varianti significative tra le diverse realtà territoriali, soprattutto in relazione alla capacità della sfera pubblica di imporsi sui comportamenti privati. Comunque, data l'ampia gamma di argomenti che trattavano, costituiscono importanti indizi sui più svariati aspetti della vita

medi nei centri urbani; manifestazioni di volontà politiche (quando scaturiti da rivolgimenti) dal valore fatalmente temporaneo o in via di progressivo svilimento; formalizzazioni degli spazi di autonomia di comunità sottoposte ad entità egemoni. Tra le loro finalità si possono annoverare quella di governare la quotidianità di società complesse; quella di affermare e consolidare forme e procedure di autonomia normativa (*potestas statuendi*) e di organizzazione formale (*arbitrium eligendi*), riconoscendo e sancendo responsabilità e funzioni all'interno di un'entità politica e comunitaria; quella di ribadire e conservare peculiarità, privilegi o poteri acquisiti; quella di affermare o di mantenere garanzie procedurali. Tenendo conto di questa varietà di significati e di finalità e facendo riferimento alla limitata autonomia che potevano proporre a livello territoriale e comunitario, le normative possono essere viste con una certa cautela come prototipi delle successive forme di gestione amministrativa locale in organismi centralizzati e statalizzati e come lontani modelli di autodeterminazione in compagini statali di tipo federale.

¹² Si può infatti affermare che la storia penale è certamente più percepibile dagli archivi giudiziari che dai libri "de maleficiis" degli statuti.

¹³ Queste ultime anche quando decadevano per la loro evidente incongruenza con la vita reale, divenivano memoria storica del codice e della stessa autonomia che esso simboleggiava; per questo spesso non venivano rimosse. A diradare le promulgazioni tra tardo medioevo e prima età moderna dovettero concorrere oltre che i mutamenti nelle forme di partecipazione alla vita politica delle comunità; la constatazione che proclamare norme non significava immediatamente risolvere i problemi relativi. A volte per cercare di comprendere i motivi di certe apparenti contraddizioni occorrerebbe far riferimento agli atteggiamenti antropologici e alle mentalità che si instaurano in tutte le società. Quante volte nella storia anche recente organi, funzioni e regole hanno suscitato partecipazione e applicazioni limitate nel tempo proprio per l'evidente inefficacia dei loro contenuti? Inoltre se gli statuti erano visti come vessillo di autonomia di una comunità ciò non implicava affatto che tutti i componenti della stessa ne conoscessero i contenuti.

quotidiana del tempo: l'igiene urbana, la tutela degli spazi pubblici e privati, le attività produttive e il commercio, la viabilità e l'ambiente, la fiscalità e l'ordine pubblico, l'alimentazione e la mentalità, le feste e il lusso.

Un necessario recupero di prospettive

L'interesse storiografico per la documentazione statutaria ebbe un significativo risveglio nel clima romantico della prima metà dell'Ottocento, per la generale rivalutazione dello spirito nazionale, che portò ad uno spontaneo richiamo alle tradizioni e alle radici storico-culturali da cui riaffioravano le "piccole patrie", sulle quali si tentava di ricomporre la variegata vicenda delle genti della penisola. Quando nella temperie postunitaria sorsero le varie Deputazioni di Storia patria, esse posero tra i loro obiettivi l'edizione delle fonti della storia locale; in particolare, codici diplomatici e statuti cittadini. Negli anni Trenta fu lo stato a promuovere l'edizione dei codici statuari con la collana del *Corpus Statutorum Italicorum*, diretta da Carlo Guido Mor. Alla naturale interruzione della parentesi bellica non seguì una ripresa di tale collana, non solo per la ritrosia a riattivare un'iniziativa nata nel *Ventennio* o per l'affermarsi di visioni universalistiche e cosmopolitiche, ma soprattutto per lo sforzo della storiografia italiana di recuperare il terreno perduto in altri campi di ricerca. Tuttavia, per il rilievo e l'abbondanza di tale tipo di fonte, questa disattenzione non poteva protrarsi a lungo. Negli ultimi decenni si sono infatti realizzati molti degli auspici di chi aveva segnalato l'eccessivo accantonamento di un tema essenziale per la storia del basso medioevo e della prima età moderna. Pubblicazioni e studi si sono moltiplicati, fino a rendere evidente la necessità di forme di coordinamento e di comparazione sovralocale. A tale esigenza si è cercato di trovare risposta in anni recenti attraverso vari convegni che, benché abbiano portato ad indubbi progressi in materia, raramente sono riusciti a giungere ad un piano di comparazione realmente nazionale.

Il fervore e l'intensità con cui sono ripresi gli studi sulle fonti dello *ius proprium* sono ormai evidenti a tutti coloro che si occupano di storiografia. Decine di congressi, di pubblicazioni, di ricerche, di repertorizzazioni, di edizioni, inframmezzate da mostre e rassegne bibliografiche ne sono un riscontro oggettivo¹⁴. Le due anime di questo doveroso recupero d'attenzione sono riconoscibili da un lato nel novero degli storici del Diritto che hanno saputo e voluto allargare il campo delle loro indagini oltre i parametri fondamentali dello *ius comune*, nella dimensione ricca e articolata del suo incontro con le innumerevoli realtà locali, senza sottostare al preconconcetto rifiuto dello *ius proprium* da parte di chi lo intende come diritto troppo specialistico e parziale¹⁵. Sull'altro fronte

¹⁴ Purtroppo buona parte di questi convegni e iniziative di studio, traendo spunto da pubblicazioni di statuti locali, ha finito con l'assumere questi come parametro per gli interventi degli studiosi, limitando così il terreno e gli orizzonti del confronto. Proprio per far fronte a queste limitazioni nel 1993 si è svolto un convegno sulle origini, i contenuti e l'efficacia delle normative medievali promulgate dalle autonomie locali. Con una preparazione di oltre tre anni e attraverso numerosi incontri pregressuali, si è data ai relatori - uno per ogni regione e per ogni area di lingua italiana esterna agli attuali confini - l'occasione per un primo confronto della vasta produzione statutaria medievale italiana su un piano metodologico unitario, perché volto alla lettura sociale e politica delle fonti normative, alla valutazione dei loro effettivi riscontri nella prassi amministrativa e soprattutto alla verifica della loro efficacia in termini di autonomia attraverso il ricorso sistematico ad altre fonti. Si sono così confrontate tutte le realtà regionali italiane, prendendo in particolare considerazione i modi, le forme e le incidenze normative attraverso cui i centri maggiori si imposero come dominanti politiche e rivalutando così il rilievo delle normative cittadine anche nella dialettica politica dell'Italia meridionale in cui svolgevano ruoli di protagonisti la corte regia e gli esponenti della feudalità. Gli atti di quel convegno si sono prospettati dunque come il primo raffronto nazionale sugli statuti cittadini medievali: *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del Convegno Nazionale di Studi (Cento, 6-7 maggio 1993), a cura di R. Dondarini, Cento 1995. Al congresso centese ne sono seguiti altri - almeno uno ogni anno - sui temi principali legati alle fonti normative e tutti a carattere nazionale. Nel frattempo nel clima di rinato interesse si è svolto a Pisa nel dicembre del 1994 il convegno dal titolo *Le tradizioni normative urbane dell'Europa continentale e mediterranea* a cui hanno partecipato, oltre che molti degli studiosi citati, altri fautori della ripresa degli studi statuari, tra cui Gherardo Ortalli e Umberto Santarelli. Nel 1998 oltre al convegno nazionale del citato Comitato tenutosi a Bologna sul tema de *Gli statuti e la stampa*, degno di menzione è stato il convegno organizzato ad Ascoli Piceno e svoltosi l'8 e 9 maggio: promosso e presieduto da Enrico Menestò, ha visto gli interventi tra gli altri dell'Ortalli e di Mario Sbriccoli.

¹⁵ Tralasciando in questa sede una bibliografia analitica in merito, ci si limiterà a ricordare che tra i più autorevoli storici del Diritto che hanno promosso il superamento di questo preconconcetto con studi e opere divenute essenziali e

sono stati quegli storici che, pur riconoscendo i limiti documentari dei codici normativi, non hanno voluto rinunciare agli apporti di conoscenza deducibili da fonti tanto ricche ed abbondanti, che comunque nascondono e possono rivelare numerosi aspetti delle società indagate. È da questi due versanti che si è poi raggiunto un sentiero comune, caratterizzato dal dialogo e dal confronto. A promuovere tale confluenza è stato in primo luogo il gruppo di studiosi che ha dato vita al *Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative* che con l'appoggio della Biblioteca del Senato della Repubblica ha prodotto di recente il primo numero della *Bibliografia Statutaria Italiana (1985-1995)*¹⁶.

Esso ha cercato fra l'altro di far fronte all'esigenza di collaborare per una più proficua utilizzazione di una mole ingente di materiale documentario, facendo confluire diverse e specifiche competenze e capacità di indagine e contribuendo così al superamento degli equivoci dovuti alla mancanza delle conoscenze tecniche basilari della complessa terminologia giuridica di cui in passato ha fatto le spese una consistente fetta di storici. È ben noto infatti che gli storici generici, condannati o privilegiati ad essere tuttologi e a perseguire la mitica multidisciplinarietà, non possono considerare alcun settore o aspetto documentario e tematico come loro unico oggetto d'interesse e di studio, pena farsi specialisti e rinunciare quindi a quella convergenza di molteplici apporti conoscitivi che insieme dovrebbe consentire loro di avvicinare maggiormente la varietà di fattori, di eventi e di fenomeni della vita del passato. Per loro i testi normativi, così come le altre fonti di diversa natura, sono e debbono rimanere un inciampo necessario e irrinunciabile, un complemento di tutto quell'insieme di conoscenze tratte da specifici ambiti documentari che per essere correttamente utilizzati esigono la mediazione delle rispettive discipline di studio. Anche per le fonti del diritto, infatti, la presunzione di poterne estrarre notizie mancando di un'adeguata preparazione specifica o ignorando le avvertenze e le cautele suggerite dagli esperti, può portare a gravi errori di valutazione.

La prospettiva degli storici rimane dunque quella volta far interloquire i testi normativi con tutte le altre testimonianze disponibili, collocandoli in orizzonti più vasti che consentano di verificare la reale portata e l'efficacia degli enunciati e delle formule contenute nei codici, cautelandosi dalle insidie di un tipo di fonte che più che mai contiene una doppia verità, quella apparente e manifesta e quella reale e nascosta. Di qui lo spunto a proporre come chiave di lettura generale la verifica dei livelli di autonomia reale insiti negli statuti emanati nelle diverse aree politico-territoriali dell'Italia del tempo, allo scopo di offrire un piano comparativo in cui interpretare la normativa locale in quadri più complessivi e globali, quali espressioni delle dialettiche tra compagini statali e città e tra queste e i centri minori¹⁷.

D'altra parte gli studi degli storici del Diritto hanno in genere trascurato i riscontri sull'effettiva rispondenza tra norme e comportamenti e sono stati prevalentemente indirizzati all'esame degli aspetti giuridici desumibili dai caratteri codicologici, lessicali e terminologici allo scopo di individuare derivazioni, parentele, aree e tempi di promulgazione e di vigenza. Queste differenze di impostazione ne inducono poi altre di metodo: i giuristi che intendono perseguire la distinzione tipologica e geografica delle aree statutarie e l'individuazione di ceppi e parentele testuali e formali sono fatalmente portati a focalizzare prevalentemente l'attenzione e l'interesse sulle uguaglianze e sulle similitudini. Al contrario a chi indaga sull'effettiva incidenza e attuazione delle codificazioni normative, appaiono più significative le differenze e le variabili, quali sintomi delle originalità di comportamento distribuite nello spazio e nel tempo.

Dato il comune anelito ad approfondire le reciproche conoscenze, per gli storici e i giuristi confluiti nel nostro gruppo la consapevolezza e la constatazione delle proprie diversità di formazione

che hanno partecipato e plaudito alle iniziative del *Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative*, si possono annoverare Mario Ascheri, Attilio Bartoli Langeli, Severino Caprioli, Mario Caravale, Piero Fiorelli, Hagen Keller, Gian Savino Pene Vidari, Ugo Petronio, Vito Piergiovanni, Andrea Romano, Gabriella Rossetti, Rodolfo Savelli, Mario Sbriccoli, Claudia Storti Storchi.

¹⁶ Il primo volume è stato presentato il 5 novembre 1998 alla sala "Zuccari" di Palazzo Giustiniani, sede del Senato, con la tavola rotonda dal titolo significativo *Dieci anni di studi e ricerche sulla legislazione italiana medievale e moderna*, tenuta e a cui hanno partecipato Mario Ascheri, Mario Caravale, Giorgio Chittolini, Gian Savino Pene Vidari, Ugo Petronio, Vito Piergiovanni, Andrea Romano, Gian Maria Varanini, e il ministro Ortensio Zecchino.

¹⁷ È stata questa la chiave di lettura proposta nel convegno di Cento del 1993.

scientifico e metodologico non hanno indotto a nuove separazioni, ma al contrario hanno incentivato la ricerca di ulteriori contatti e confronti nel rispetto delle rispettive competenze. Tra gli obiettivi comuni, oltre che quello di sottoporre i codici normativi al vaglio di altre testimonianze e a comparazioni cronologiche e spaziali, si è pertanto individuato quello di attivare e mantenere opportunità di intercomunicazione tra i diversi studiosi di tali fonti. Assumersi il compito di non farle scomparire o arretrare dagli orizzonti di studio può infatti garantire una continuità di interesse e di reciproco aggiornamento che scongiuri quell'alternanza di mode e di abbandoni che affligge tanti settori della nostra storiografia, evitando sia quel lamentoso ripetersi di enunciazioni, auspici e buoni propositi inattuati, sia quelle episodiche e faticose riprese che compromettono un'effettiva progressione delle conoscenze.

Gli studiosi che hanno contribuito alle numerosissime iniziative citate e alla compilazione della *Bibliografia* si sono ispirati fin dall'inizio alla massima concretezza ed efficacia, privilegiando - aldilà delle necessarie formulazioni teoriche - l'individuazione e la divulgazione di iniziative, di criteri, di consigli e di avvertenze tratte da esperienze già condotte o in corso. Sulla base delle disponibilità manifestate sono stati individuati i vari referenti regionali che hanno formato una rete organizzativa articolata in *coordinatori* e *corrispondenti* e che hanno raggiunto società e deputazioni locali, interessando in maniera capillare tutto il territorio nazionale¹⁸. Rispetto ad una sua prima articolazione secondo gli attuali ambiti regionali - riferimento comodo, ma decisamente antistorico - il comitato tende man mano a ricondursi alle compagini politico-territoriali dei periodi studiati - regni, stati cittadini e regionali - e ai vari temi e ambiti in cui si produssero promulgazioni statutarie. Questa tendenza ha poi dato vita a più gruppi di lavoro; il primo sulle normative nelle terre della Chiesa, ha trovato ormai uno stabile punto di riferimento e una sua sede presso l'Università di Perugia; mentre altri si stanno prospettando e focalizzando intorno a temi specifici come quello della comparazione della legislazione suntuaria; o quello dedicato allo studio degli statuti di associazioni ed enti.

Tra gli obiettivi è apparso preliminare instaurare forme di dialogo permanente, oltre che con gli esperti che si occupano degli altri aspetti della documentazione normativa e statutaria, con i responsabili e i promotori delle numerose iniziative avviate da tempo, creando periodiche occasioni di confronto e promuovendo l'adozione generalizzata di alcune innovazioni nelle modalità di edizione delle fonti, come la produzione di *file*, *database* e ipertesti da affiancare alle pubblicazioni cartacee.

Fin dalla sua prima formazione il comitato si sta dunque qualificando con un profilo originale e scientificamente motivato che non si sovrappone alle iniziative già in atto. Si sono già promossi numerosi incontri di ambito nazionale e regionale con riferimento sia all'articolazione attuale sia a quella storica - di cui i principali a Bologna, a Cento, a Firenze, ad Ascoli, a Perugia, a Roma, a Milano, a Cagliari e all'Aquila. In due seminari di interesse nazionale, realizzati nel 1994 e nel 1995 a San Miniato presso il Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo¹⁹, sono confluiti molti tra gli studiosi più noti e qualificati in materia per discutere e confrontarsi sulle repertorizzazioni delle fonti normative e sulle edizioni degli statuti. Benché già più volte oggetto di altri convegni e incontri, i due temi sono stati individuati come preliminari e necessari a riaffrontare i principali aspetti metodologici in un piano di confronto nazionale ed hanno suggerito nuove questioni da

¹⁸ Il quadro dei referenti che ne è derivato è il seguente: per le acquisizioni presso la Biblioteca del Senato, Sandro Bulgarelli; per gli statuti di associazioni e corporazioni in ambito nazionale Sandro Notari, per la Sardegna, Olivetta Schena e Marco Tangheroni; per la Sicilia, Pietro Corrao; per la Puglia, Pasquale Corsi; per la Calabria e la Basilicata, Pietro De Leo; per la Campania, Giovanni Vitolo; per gli Abruzzi e il Molise, Alessandro Clementi; per il Lazio, Alfio Cortonesi; per l'Umbria Maria Grazia Nico e Patrizia Bianciardi; per la Toscana, Duccio Balestracci, Paolo Pirillo, Enrica Salvatori e Francesco Salvestrini; per le Marche, Valter Laudadio e Massimo Meccarelli; per l'Emilia-Romagna, Enrico Angiolini e Augusto Vasina; per la Liguria, Rodolfo Savelli; per il Veneto, Gian Maria Varanini; per la Lombardia, Giuliana Albini; per il Piemonte, Francesco Panero; per l'Alto Adige, Hannes Obermair; per il Trentino, Mauro Nequirito; per il Friuli, Donata De Grassi e Michele Zacchigna; per la Svizzera Italiana, Elsa Mango Tomei; per l'Istria e la Dalmazia, Franco Colombo; per la Corsica, Silio Paolo Scalfati.

¹⁹ Per esplicita ammissione degli organizzatori è stato sulla scia di queste iniziative che il Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo di S. Miniato ha tenuto, fra il 9 ed il 14 settembre 1996, su *Gli Statuti territoriali* uno dei seminari residenziali sulle fonti per la storia della civiltà italiana tardomedievale.

esaminare in futuro, quali: l'articolazione tipologica, territoriale e cronologica delle fonti normative e la loro definizione; l'individuazione e la distinzione delle norme originarie e originali e di quelle derivanti da modelli, da stratificazioni e da aggiunte, con i relativi problemi di edizione; le modalità di compilazione di indici, repertori e rubricari. Col convegno tenutosi a Cagliari dal 25 al 29 settembre 1996 per iniziativa e ospitalità dell'Istituto sui rapporti italo-iberici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si sono avviati i raffronti per contenuti, che individuando tematiche distinte, consentano di condurre indagini comparate su aspetti specifici della documentazione normativa; raffronti proseguiti col convegno di Bologna del 1998 in cui si sono esaminati i nessi tra le promulgazioni statutarie e la stampa.

È nell'ambito di tutte queste iniziative che si colloca anche la pubblicazione della *Bibliografia statutaria Italiana* il cui Comitato di redazione composto da Giuliana Albini, Sandro Bulgarelli, Rolando Dondarini e Gian Maria Varanini si avvale dell'apporto del gruppo di studiosi e collaboratori dell'Università di Bologna composto da Maria Venticelli, Enrico Angiolini, Maria Pia Cesaretti, Giancarlo Benevolo.

Parafrasando il titolo di un ben noto articolo, si può affermare che, dopo averli visti "redivivi" gli statuti e le fonti normative in genere si possono di nuovo scorgere prosperi e in cammino, mentre stanno riassumendo quel rilievo storiografico che la loro stessa abbondanza richiede, ma senza che ciò comporti un'arbitraria sopravvalutazione del loro valore documentario. Anzi le stesse multiformi attività promosse di recente hanno stimolato una maggiore e più articolata consapevolezza critica sulle riserve, le cautele e le distinzioni necessarie per una loro proficua utilizzazione.

Statuti e vita politica di Bologna medievale

Fatto il punto sullo stato e le prospettive degli studi ed esposte tutte le principali riserve che i codici statuari debbono comportare nel loro utilizzo come fonte storica, si deve d'altronde ammettere che essi racchiudono anche elementi di certezza da valutare con cura e attenzione. Tra tali elementi vi è sicuramente l'enunciazione delle volontà e delle finalità per cui gli statuti furono emanati in certi specifici contesti temporali e spaziali. Vale a dire che essi contengono l'esplicazione di direttive e di orientamenti politici scaturiti da vicende del momento, nonché l'enunciazione di criteri e correttivi di tipo applicativo misurati sul manifestarsi di problemi e sull'efficacia di precedenti provvedimenti. Vi sono insomma in questi codici delle parti per così dire reattive e vive, che, se rapportate al contesto in cui furono emanate, costituiscono sintomi e fonti indirette tanto più affidabili quanto più prossime al momento dell'emanazione. Questa indubbia opportunità documentaria è particolarmente disponibile e utile ogni qual volta i codici scaturiscono da affermazioni, da rivolgimenti, da restaurazioni di tipo politico e sociale, ovvero quando rappresentano una sorta di manifesto politico o di circolare procedurale delle componenti che sono pervenute o che hanno conservato la capacità deliberante negli organi decisionali di una società cittadina o di un'associazione. In questa prospettiva praticamente tutte le organizzazioni comunali, cittadine e non, quando hanno elaborato normative in tutto o in parte originali hanno lasciato importanti tracce della temperie politica, sociale e culturale in cui tali normative videro la luce. In proposito si deve rilevare che troppo spesso la storiografia allo scopo di rintracciare le presunte finalità concrete che esse avrebbero nascosto, ha teso a demolire le motivazioni ideali di provvedimenti e le enunciazioni di principio a suo tempo addotte da legislatori e statuari. Si tratta di atteggiamenti, che, al di là dell'ostentazione di un disincantato realismo, possono nascondere in realtà un inadeguato approccio metodologico, soprattutto allorché vengono proposti quali parametri di valutazione delle vicende e delle fonti del passato atteggiamenti razionalistici odierni²⁰.

²⁰ È questo un tema più volte affrontato nell'ambito dei dibattiti sulla "storia della mentalità". In riferimento agli slanci ideali espressi nei proemi e nelle normative medievali, non è corretto negarne la sincerità per farne emergere solo motivazioni nascoste legate ad interessi concreti, poiché effettivamente nelle mentalità dell'epoca atteggiamenti e comportamenti dovevano essere spesso ispirati da impulsi e passioni, che del resto non escludono motivazioni concrete e interessi.

Per Bologna la reattività e la rispondenza dei codici statutari medievali ad aneliti del momento sono rilevabili in riferimento a molte delle promulgazioni pervenute, sia nel novero di quelle delle associazioni sia in quello delle normative comunali. Limitando l'attenzione di questa breve trattazione a quest'ultimo settore, cioè a quello degli statuti cittadini, si può in effetti rilevare come quasi tutti i codici statutari superstiti siano stati emanati in periodi particolarmente significativi nella storia del comune bolognese. Mantenendosi su un piano di ampia astrazione si può notare come quelli duecenteschi corrisposero alla fase di massima espansione del comune quando, dopo l'assunzione delle leve del potere da parte dei ceti emergenti dalle attività manifatturiere, mercantili e finanziarie, le sorti della compagine bolognese sembravano orientate a conferirle un ruolo di primo piano tra le città stato dell'Italia centrosettentrionale²¹. Gli statuti trecenteschi sono invece frutto delle fasi alterne di un periodo che vide ampiamente ridimensionate le ambizioni della comunità bolognese, stretta ormai tra una sempre più vincolante sottomissione alla Chiesa, le contese politico-territoriali di stati e coalizioni dominanti e le residue capacità di autodeterminazione²². Infine nel Quattrocento si ebbero i codici – di cui il superstite è quello del 1454²³ – che introdussero o sancirono l'avvio e il consolidamento della struttura del governo “misto”, ovvero di quella particolare diarchia per cui al governo della città avrebbero concorso sia i rappresentanti della Chiesa sia l'oligarchia politica ed economica instauratasi al vertice della comunità e racchiusa dapprima nel collegio dei Sedici riformatori, poi nella sua forma evoluta e consolidata che fu detta “senato”

Nonostante questa stretta corrispondenza tra i codici statutari pervenuti e le vicende politiche e istituzionali della comunità bolognese nel tardo medioevo, per lungo tempo gli statuti editi sono rimasti pochissimi. Alla parziale edizione del 1735-36 degli statuti del 1454 da parte di Philippus Saccus - da cui la denominazione di “statuti del Sacco” - è seguita nella seconda metà del XIX secolo quella a cura di L. Frati delle dieci redazioni statutarie fatte dal comune tra il 1250 e il 1267, ma contenenti anche singoli *statuta* risalenti all'inizio del XIII secolo²⁴. Nel XX secolo si è avuta soltanto l'edizione nel 1937-39 degli statuti del 1288 a cura di Gina Fasoli e Pietro Sella²⁵. Poi più nulla fino alle soglie del XXI secolo. Questa incompletezza e questo ritardo nella pubblicazione dei codici statutari bolognesi appaiono davvero paradossali visto che la medievistica bolognese può vantare una notevole tradizione di studi in campo istituzionale²⁶. Un simile ritardo ha peraltro

²¹ Proprio al culmine della sua ascesa Bologna manifestò una serie di contraddizioni che avrebbero condizionato pesantemente le sue sorti nel tardo medioevo: la più evidente fu quell'ambivalenza di città dominante e dominata che ebbe inizio nel 1278 con la sottomissione formale alla Chiesa; una sottomissione che divenne tanto più stretta e vincolante a seconda dei periodi e delle circostanze e dell'affermazione di diverse volontà politiche, fino a che nella seconda metà del XV secolo, dopo ripetute pattuizioni tra rappresentanti cittadini e papato, si giunse alla giustapposizione di due strutture gerarchiche, quella legatizia e quella locale in cui si contrastavano due forze attrattive opposte, una centripeta e autonomista e una centrifuga subordinante.

²² Vista in un'ampia prospettiva cronologica, la storia di Bologna nel tardo medioevo presenta come e più di altre andamenti contrastanti e difficilmente riconducibili a linee evolutive identificabili e coerenti. Sia in campo economico sia in quello politico si assiste infatti ad un'alternanza continua ad un incrociarsi apparentemente caotico di sviluppi e crisi, di forme di autonomia e di dipendenza. Ciò è imputabile alla confluenza di costanti e variabili che nel caso bolognese appaiono particolarmente ricche e variegiate.

²³ Su tale codice: DE BENEDICTIS A., *L'applicazione degli statuti bolognesi del 1454 nella pratica giudiziario-amministrativa del '600-'700*, Bologna 1989, pp. 3-27. (ASB, Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica); EADEM., *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995.

²⁴ *Statuti di Bologna degli anni 1250-67*, a cura di L. Frati, “Monumenti storici pertinenti alla storia delle provincie di Romagna”, s. I (statuti), tomi 1-3, Bologna 1869-87.

²⁵ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, Città del Vaticano 1937, (Studi e Testi della Biblioteca Apostolica Vaticana, nn. 73 e 85).

²⁶ Basti pensare agli studi paradigmatici di Antonio Ivan Pini sull'evoluzione del comune cittadino e sulle corporazioni, a quelli di Francesca Bocchi in chiave urbanistica e non solo, a quelli storico-giuridici di Anna Laura Trombetti a quelli di Giorgio Tamba sugli organi e le forme di governo e sulle organizzazioni, al coordinamento di Augusto Vasina nel recente lavoro di repertoriatura degli statuti emiliano-romagnoli. Si tratta di studi che si collocano nel solco di quelli di Gaudenzi, di Torelli, di Simeoni, di Cencetti, di Orlandelli, di Colliva e soprattutto di Gina Fasoli che per prima nel 1931 compilò un catalogo descrittivo degli statuti bolognesi e che in occasione del 90° anniversario dell'Istituto Storico Italiano (ottobre 1973) lanciò un appello perché si riprendessero le forme di raccordo

suggerito ai numerosi studiosi che si sono proposti di pervenire ad edizioni sia parziali che integrali degli statuti a disposizione nell'Archivio di Stato, di affrontare nel frattempo le comparazioni che una simile situazione rende non solo possibili ma anche opportune, come i confronti diacronici tra settori che nei diversi codici pervenuti trattano gli stessi argomenti²⁷

Ad esempio da tempo Massimo Vallerani conduce indagini sugli statuti di fazione, ovvero su quelle promulgazioni che furono condizionate dalle lotte interne alla città, e, unitamente a Massimo Giansante, sta compiendo analisi testuali per verificare parentele e ascendenze lessicali dei codici bolognesi.

Valeria Braidi, quale premessa per uno studio sulle istituzioni cittadine trecentesche, ha lavorato per un'edizione sinottica che accosta parti omologhe degli statuti del 1352 e del 1357, promulgati sotto la dominazione viscontea, di quelli del 1376, emanati dopo la cacciata dei vicari pontifici e redatti per restaurare l'antico governo comunale, e di quelli del 1389, ricalcati sul testo di tredici anni prima.

Giancarlo Benevolo sta studiando per mezzo dei codici del 1376 e del 1389 i rapporti tra città e territorio dalla rinascita del governo popolare fino alla prima metà del secolo successivo, avendo individuato nello statuto 1376 un vero e proprio progetto di distrettuazione che, dal raffronto con carteggi, provvigioni, *libri iurium*, può far emergere i tratti costitutivi dei futuri equilibri politici tardoquattrocenteschi, in un arco di tempo in cui vertici locali, i Visconti e la Chiesa si avvicendarono alla guida del governo cittadino.

Con Enzo della Bella da qualche anno io stesso sto affrontando il tema dell'evoluzione della politica fiscale utilizzando tutti i codici pervenuti, da quelli ducenteschi a quello del 1454²⁸.

Ma soprattutto è finalmente giunta l'ora della pubblicazione degli statuti del 1335, curata da Anna Laura Trombetti e della edizione "informatica" degli statuti del 1376 a cura di Maria Venticelli. Si tratta di due codici di fondamentale importanza per la storia bolognese del Trecento in quanto entrambi scaturiti dagli esiti di due violente prese di posizione della cittadinanza nei confronti dei rappresentanti della Chiesa che portarono in entrambi i casi all'espulsione dei legati pontifici²⁹.

Con la proposta di edizione informatica del codice del 1376, Maria Venticelli introduce anche per gli statuti cittadini bolognesi modalità e procedure che si avvalgono delle nuove tecnologie e delle opportunità che esse offrono di restituire la quasi totalità delle informazioni contenute nei manoscritti originali. Ciò non significa rinunciare alle pubblicazioni cartacee né alle dovute introduzioni storiche, né tanto meno a dar conto delle notizie e delle analisi ritenute indispensabili per corrette edizioni di tipo tradizionale: dai dati elementari relativi ai codici, alla loro collocazione, dalla loro descrizione alla loro storia, fino agli apparati di note necessari.

L'edizione "informatica" non solo si affianca a quella consueta, ma la arricchisce di un valore aggiunto che si traduce in un concreto ampliamento delle possibilità di trasmissione, di elaborazione e di studio dei contenuti originali. In tal senso lo stridore tra l'attualissima veste elettronica e quella sempre affascinante dei manoscritti antichi è solo apparente. Nella loro riproduzione diviene infatti ora possibile conservare e riproporre secondo le forme originarie la cartulazione, lo specchio di scrittura, i segni di capoverso, le loro colorazioni e quelle delle rubriche, l'indicazione di lettere e parti miniate, di aggiunte e note a margine, di lacune, macchie e abrasioni. Ci si potrà spingere anche a riprodurre abbreviazioni e compendi e i relativi scioglimenti, che come è noto non sono ritenuti necessari, in particolare per i manoscritti più tardi. In ogni caso è possibile lasciare al lettore la scelta di far comparire diversi livelli di completezza:

nazionale sugli studi statutari dopo l'interruzione postbellica della collana del *Corpus Statutorum Italicorum* diretta da Carlo Guido Mor.

²⁷ In questo quadro va vista anche la pubblicazione dei rubricari degli statuti bolognesi: *Per l'edizione degli statuti del comune di Bologna (secoli XIV e XV), I rubricari*, a cura di A. L. Trombetti e V. Braidi, Bologna 1995.

²⁸ I primi risultati di questa indagine sono stati presentati con la relazione dal titolo *La politica fiscale di Bologna tra autonomia e "governo misto". Finalità, indirizzi e prime acquisizioni di un'indagine ad ampio spettro documentario e cronologico*, al Convegno, *Ut bene regantur... Politica e amministrazione periferica dello Stato della Chiesa*, tenutosi a Perugia nel 1997 e i cui atti sono in via di pubblicazione.

²⁹ Nel caso del 1335 il legato cacciato, Bertrando del Poggetto, era stato anche, per volontà degli stessi bolognesi signore della città, anche se la sua "signoria" mantenne la peculiarità di esser abbinata alla carica legatizia.

dalle trascrizioni del tutto analoghe a quelle a stampa alle versioni più ricche di particolari. Ovvero l'adozione di un adeguato programma consentirà di scegliere quali componenti del testo visualizzare secondo gli interessi e le curiosità dei fruitori. In tal senso rispetto all'edizione tradizionale, non si sarà più costretti a irrigidirsi in coerenti selezioni degli elementi da conservare e di quelli da scartare perché inconciliabili con le limitazioni imposte dalla stampa. A queste funzionalità vanno naturalmente aggiunte quelle implicite nell'adozione del supporto elettronico quali le ricerche di parole e la elaborazione di indici analitici.

L'attivazione di un sistema che renderà possibile il trasferimento e l'esposizione delle edizioni informatiche in rete le renderà accessibili ad un numero elevatissimo di fruitori consentendo quella circolazione, quella comunicazione e quella condivisione auspiccate da tanti studiosi

Si darà così attuazione ad una delle finalità principali del Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative e si renderanno più agevoli raffronti sincronici e diacronici atti a individuare costanti varianti aree di promulgazione, evoluzioni normative, tempi di vigenza, anacronismi ed emulazioni.